

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 103 DEL 22.1.1985

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 18.1.85 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 10.8.84 ddl "Norme per la disciplina dell'attività delle cave" ((atto cons. 451/A)

- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

- 3) LA IV COMMISSIONE , ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :

- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:
FAVOREVOLE: Colonna, Abbati, Lia, Martellotta, Di Giuseppe, Paolucci, Capozza.

CONTRARI:

DI ASTENSIONE : Dell'Aquila

- 5) LA IV^COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: Colonna

**Consiglio Regionale
della Puglia**

I. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.20/Pdel 25.2.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 25.2.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 4.2.1985

- D.d.L. "Norme per la disciplina dell'attività delle cave"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Calvario, Lia, Troccoli, Monfredi

contrari:

di astensione: Rossi, Bellifemine, Castellaneta

Acum



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

2

DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DELLE CAVE"

relatore: Giuseppe Colonna

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

3

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con l'art. 1 del D.P.R. 14.1.1972 n. 2 e con l'art. 62 del D.P.R. 24.1.1977 n. 616, sono state trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, le competenze in materia di cave e torbiere, comprese anche le competenze (art. 62-3° c.- D.P.R. 616) in materia di vigilanza sulla applicazione delle norme di polizia mineraria, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nelle stesse attività.

Pur in assenza della legge quadro statale per la materia in questione, ormai quasi la totalità delle regioni a statuto ordinario ha legiferato in merito; non si può non rilevare però che i provvedimenti assunti in questo campo risentono della mancanza di un indirizzo generale e che non sempre, nel legiferare, si è riusciti a contemperare nei giusti limiti la tutela dell'interesse pubblico, della efficienza imprenditoriale e della sicurezza del lavoro.

D'altra parte la vigente legislazione statale è indubbiamente inadeguata e quindi superata; infatti la materia in questione è tuttora disciplinata dall'art. 45 del r.d. 29.7.1927 n° 1443 -Legge mineraria- e successive modificazioni e dall'art. 28 del D.P.R. 9.4.1959 n. 128 -Norme di polizia delle miniere e cave-.

In base a tale normativa, come è noto, le cave sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, il quale è libero di sfruttarle a suo piacimento; però quando il giacimento non viene sfruttato oppure è insufficientemente sfruttato, la disponibilità può essere tolta ed il giacimento passa nel patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione che può dare la cava in concessione a chiunque lo chieda. Purtroppo però l'iter burocratico da seguire non è per nulla semplice e le possibilità di portarlo a compimento sono quanto mai limitate.

Inoltre per l'apertura di una cava non è prevista alcuna preventiva autorizzazione, ma solo l'obbligo per l'imprenditore di trasmettere al Comune interessato ed al Distretto Minerario (attualmente all'Ufficio minerario regionale del Settore Industria) la denuncia di esercizio almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

4

- 2 -

La carenza della normativa vigente in materia, è ovviamente causa di notevole confusione anche perchè, in presenza di un vuoto legislativo, si cerca di fare ricorso ad altre normative anche se non sono pertinenti.

Con la presente legge, pertanto, si tende a fare ordine e chiarezza nell'interesse del cittadino e della collettività. In particolare si intende:

- armonizzare la facoltà concessa al proprietario del suolo con le esigenze della società;
- dare adeguato risalto alla connessione tra la coltivazione delle cave e torbiere e la disciplina del territorio, armonizzando gli interessi della produzione con quelli della tutela dell'ambiente, della conservazione dei valori paesaggistici ed in genere dei valori ecologici delle zone interessate. Come non è ammissibile che in nome di una difesa strumentale della natura e dell'ambiente si possa mortificare e rallentare il progresso sociale o il livello occupazionale, analogamente è impensabile che il lavoro e più dignitose condizioni di vita possano avere luogo a scapito di beni collettivi quali appunto quelli ambientali;
- favorire al massimo gli investimenti per lo sfruttamento delle risorse naturali, tenendo presente che nel conto dei costi di produzione l'incidenza della rendita fondiaria spesso può essere tale da scoraggiare l'investimento o rendere antieconomica la coltivazione dei giacimenti. In merito non si può infatti ignorare come spesso (attualmente) le richieste da parte del proprietario per consentire al cavatore lo sfruttamento del giacimento, rappresentano vere e proprie forme di speculazione: richieste di prezzi enormemente superiori al valore medio agricolo, con punte dell'ordine dei 400 e più milioni per ettaro (nel caso di cave di marmo), oppure richieste del 15%-20%-30% e talvolta anche più, del valore del prodotto utile estratto (nel caso di cave di tufo), lasciando ovviamente a carico del cavatore tutte le spese ed i rischi (notevoli) connessi all'attività estrattiva;
- favorire il più possibile la utilizzazione delle risorse regionali sotto il profilo della disponibilità della produzione per il mercato locale, nonché (per determinati materiali) per il mercato nazionale ed internazionale.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

5

- 3 -

Esposta sinteticamente la prospettiva nella quale si muove la presente proposta di legge, si individuano qui di seguito i punti salienti della legge stessa.

- E' introdotta l'attività di ricerca, ch     sottoposta ad autorizzazione.

Per rendere pi  celere l'iter burocratico   previsto che l'autorizzazione alla ricerca venga rilasciata dall'Assessore al ramo sentito il Comune, se le zone interessate non sono soggette a vincoli particolari, oppure sentito il Comitato Tecnico Regionale per le attivit  estrattive se le zone sono invece soggette a vincoli.

- La coltivazione di cava e torbiera   sottoposta ad autorizzazione regionale. E' opportuno qui ricordare che all'Istituto dell'autorizzazione, adottato da tutte le regioni a statuto ordinario ed anche a statuto speciale che hanno legiferato in merito,   riconosciuta legittimit  costituzionale, mentre invece riserve in tal senso sono state fatte sull'istituto della concessione.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale nell'ambito delle aree individuate da un piano territoriale regionale delle attivit  estrattive predisposto previa indagine geo-mineraria.

Anche per l'autorizzazione alla coltivazione   previsto che essa venga rilasciata su proposta dell'Assessore all'Industria che deve sentire il Comitato Tecnico Regionale per le attivit  estrattive, quando le attivit  ricorrono, in zone interessate da uno o pi  vincoli non minerari.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni, gli Enti e gli Uffici interessati   motivato dal proposito di conservare una unit  di indirizzo nell'ambito dell'intera Regione, pur nella variet  delle situazioni e delle esigenze locali, che devono comunque essere tenute nel debito conto e quindi ovviare ad eventuali differenze e discriminazioni tra attivit  estrattive operanti nella stessa Regione.

Strumento importante per una programmazione, che sia in grado di fornire corrette indicazioni e validi suggerimenti   il piano regionale delle attivit  estrattive (P.R.A.E.).

./....

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

6

4

Il piano, tra l'altro: individua le aree indiziate e suscettibili di attività estrattive; indica le aree soggette a speciale tutela o ad eventuale divieto di attività; definisce i criteri di coltivazione e le speciali normative delle zone soggette a particolare tutela; individua i fabbisogni regionali dei vari comparti per una corretta utilizzazione delle risorse nel rispetto dell'ambiente ecc.

Il Comitato Tecnico delle attività estrattive (C.T.A.E.) che provvede alla redazione e aggiornamento del P.R.A.E. è l'organo tecnico consultivo regionale per il settore cave e torbiere. In tale Comitato sono presenti oltre agli Uffici ed organismi regionali ed enti locali interessati, anche i rappresentanti delle associazioni culturali, professionali, sindacali, imprenditoriali, ecologiche ecc.

A questo Comitato è affidato l'esame tecnico delle domande di autorizzazione.

- E' prevista:

- la proroga dell'autorizzazione, accordata dalla stessa autorità concedente, quando sussistono motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- la sospensione cautelativa dei lavori, sia quelli autorizzati (quando vi è inadempienza ai programmi e prescrizioni del provvedimento autorizzativo), che di quelli abusivi; tale ordine è emesso dall'Assessore al ramo e notificato al Sindaco del Comune interessato, al proprietario ed all'esercente;
- la decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione adottata dalla stessa autorità concedente, oltre che per motivi di ordine tecnico-amministrativo, anche per gravi motivi di sicurezza;
- la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione, riservata alla Giunta Regionale, per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico e fatto salvo un equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.
- Quando il proprietario non provvede alla coltivazione del giacimento ricadente nelle aree individuate dal P.R.A.E., la Giunta Regionale dispone il passaggio del giacimento stesso al patrimonio indisponibile della Regione.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

7

5

La Giunta, con giudizio insindacabile, si riserva di dare in concessione il giacimento a chi ne abbia fatto richiesta e che abbia la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Tale procedura è applicata anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare di questa sia proprietario del fondo in cui trovasi il giacimento.

- Sono previste alcune norme transitorie per le cave in attività la cui prosecuzione è subordinata alla richiesta di autorizzazione.

Nel termine prescritto, decorrente dalla pubblicazione del P.R.A.E. sul B.U.R.P., i Comuni con apposita delibera provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore comunale o gli altri strumenti urbanistici.

I Comuni che non hanno ancora adottato lo strumento urbanistico generale si adegueranno al P.R.A.E.

- L'attività estrattiva, in quanto rientrante nella competenza specifica della Regione, non rientra nelle attività compresa dalla Legge n. 10/1977. La stessa Costituzione (art. 117) individua la materia delle cave e torbiere separata e distinta dalla materia urbanistica.

E' alla Regione che fanno capo la disciplina e la gestione dei rapporti tra attività di cava e territorio, anche perchè l'attività estrattiva coinvolge interessi pubblici di portata sovracomunale.

Pertanto la concessione prevista dalla succitata Legge n. 10/1977 è dovuta soltanto per i manufatti e gli impianti fissi direttamente connessi con i lavori di coltivazione.

- Oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione per le opere ed impianti fissi esistenti nella cava, il coltivatore è tenuto anche alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione.

- Possono essere costituiti Consorzi facoltativi e, quando richiesto, Consorzi obbligatori per l'attuazione, rispettivamente, di un coordinamento della coltivazione e per particolari esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica delle zone interessate dalla coltivazione.

../..

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

8

6


- Al termine dell'autorizzazione o dell'attività estrattiva, allo scopo di accertare la rispondenza dei lavori eseguiti ai fini della salvaguardia ambientale, rispetto a quanto previsto nel progetto globale per l'autorizzazione stessa, nonchè per lo svincolo della cauzione versata dall'imprenditore, si procederà ad un sopralluogo di collaudo.

- Sono infine previste rigorose sanzioni per chi intraprende l'attività di ricerca e di coltivazione senza la prescritta autorizzazione, non provvede ai lavori di coltivazione ed alla sistemazione dei luoghi escavati, secondo il progetto ed il disciplinare di convenzione.

Si auspica che con l'applicazione delle norme in questione si possa, nel contesto di un coordinato progresso sociale, contemperare equamente l'interesse pubblico, l'efficienza imprenditoriale e l'esigenza del rispetto dei valori ambientali.

La 4^a Commissione consiliare nell'esprimere parere favorevole a questo disegno di legge lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

Giuseppe Colonna



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

T I T O L O I

OGGETTO DELLA LEGGE

ART. 1

La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell'art. 2-3° comma del R.D.

29 luglio 1927 n°1443 e comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del 2° comma dello stesso art. 2.

I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali succitati costituiscono attività di cava o di torbiera.

T I T O L O II

CAVE E TORBIERE

CAPO I

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

ART. 2

La ricerca delle sostanze minerali di cui all'art. 1, allo scopo di accertare l'esistenza, la qualità, la consistenza e l'economicità dei giacimenti, è subordinata a preventiva autorizzazione.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

10

ART. 3

L'autorizzazione alla ricerca è accordata dall'Assessore all'Ind. Comm. e Artigianato:

- a) - sentito il Comune interessato quando la ricerca è eseguita in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambiente, urbanistico ecc.);
- b) - sentito ^{anche} il Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'art. 29, quando invece le zone sono interessate da uno o più vincoli.

ART. 4

Alla istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca - da trasmettere tramite l'Ufficio Minerario Regionale di cui alla L.R. n° 7 del 17.1.1980 - deve essere allegata una relazione tecnico-economica indicante le zone interessate, le modalità di esecuzione del programma di ricerca, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e la spesa prevista.

Ai possessori dei fondi interessati viene data comunicazione da parte dell'Assessorato all'Industria, e gli stessi hanno, qualora ne facessero domanda entro 30 gg. dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

//

Prima dell'inizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al Comune interessato ed all'Ufficio Minerario Regionale la denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128.

ART. 5

L'autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore ad un anno e può essere prorogata per un altro solo anno, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.

ART. 6

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dalla ricerca.

In caso di contestazione sull'entità dei danni il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale - stabilirà d'Ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Quando i fondi sui quali si intende effettuare la ricerca sono di proprietà di esercenti di cave in attività ed i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo dell'attività estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.

L'Amministrazione regionale, eseguiti

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

12

i necessari accertamenti può dichiarare tali
fondi, in tutto o in parte, zone di naturale
sviluppo, delle attività in atto.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

ART. 7

L'autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al successivo art. 8-.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE

ART. 8

La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale:

- a)-su proposta dell'Assessore all'Industria, quando le attività estrattive ricadono in territori non soggetti ad alcuno dei vincoli di cui all'art.3;
- b)-su proposta dell'Assessore all'Industria, sentito il C.T.R.A.E., quando le attività ricadono in territori sui quali insistono uno o più dei vincoli di cui all'art. 3-.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

ART. 9

L'autorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche per l'apertura delle "cave di prestito" e per tutti i movimenti di terra, che avvengono con l'utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio, per opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando si intendono utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave abbandonate.

Nella istanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i progetti delle opere da realizzare.

ART. 10

Per le attività estrattive autorizzate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927 n°1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del Presidente della Regione.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

ART. 11

Per le pertinenze, così come definite dall'art. 23 - primo comma del succitato R.D. n°1443 e per gli impianti annessi e connessi, i Comuni provvedono a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dell'esercente e la relativa riscossione, secondo le modalità di cui all'art. 19 e successivi della L.R. 12/2/79 n°6 concernente "Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n°10 del 28.1.77".

CAPO III

PRIORITA' E PROCEDURA NELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 12

L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata, in ordine di priorità, al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, all'usufruttuario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di attività estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere;

- 1) - le generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

16

persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, ^{se} si tratta di una società o impresa cooperativa;

2) - il numero di codate fiscali del richiedente e della partita I.V.A.

Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, tramite il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -, devono essere allegati:

- a) - copia autentica del contratto di affitto o dell'atto di proprietà od ogni altro titolo comprovante il diritto sull'area da coltivare, con estratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m.500;
- b) - una carta topografica, in scala 1:25.000, con sopra indicata la ubicazione della cava;
- c) - una planimetria quotata in scala non inferiore a 1:1000 dei terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente esistenti;

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

- 17
- d) - piano di coltivazione e la relazione tecnica redatta da un professionista esperto in materia;
 - e) - progetto esecutivo per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree, comunque interessate all'attività estrattiva;
 - f) - programma economico finanziario;
 - g) - documentazione circa l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione.

ART. 13

Per le autorizzazioni di cui all'art. 8, il progetto per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree deve indicare le opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine della stessa.

Il programma economico finanziario deve indicare la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava ed i programmi di investimento sugli stessi, le previsioni di impiego della mano d'opera.

Copia, della domanda e relativi

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

allegati è trasmessa a cura del
richiedente al Sindaco del Comune
interessato.

Il Sindaco, entro 8 giorni dal
deposito della domanda, nè da no-
tizia al pubblico mediante avviso
affisso all'Albo Pretorio per 15
giorni.

Il Sindaco, entro e non oltre
30 giorni dalla data di ricezione
della documentazione, invierà il
proprio motivato parere, sulla ri-
chiesta, al Settore Industria -
Ufficio Minerario Regionale -.

Il parere si intende comunque
favorevole se il Sindaco non si
esprime nel termine sopraffissato.

Tutti i pareri richiesti a nor-
ma della presente legge a Enti, §
Uffici Statali, Regionali, e locali
si intendono comunque favorevoli
se, decorso il termine massimo di
30 giorni dall'acquisizione degli
atti e documenti, ~~o presso~~, gli in-
teressati non si siano pronunziati.

L'autorizzazione alla coltivazio-
ne deve essere rilasciata entro 7
giorni 60 e giorni 90, rispettiva-
mente, per i casi di cui al punto
a) e al punto b) dell'art. 8, a
far tempo dalla decorrenza del ter-
mine di cui al comma precedente,

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

69

decorsi i quali si intende esecutiva.

Copia dell'autorizzazione, oltre che all'imprenditore deve essere trasmessa al Sindaco del Comune interessato.

ART. 14

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo definito in rapporto alla potenzialità degli impianti e degli investimenti previsti e comunque non superiore a 20 anni.

Ottenuto il titolo autorizzativo e prima di iniziare i lavori, l'esercente deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 28 del D.P.R. 9.4.1959 n°128.

L'autorizzazione alla coltivazione può essere prorogata a richiesta degli interessati, quando sussistono motivati interessi di produzione e di sviluppo economico.

La proroga viene accordata dalla stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

20

ART. 15

Nell'atto autorizzativo devono essere previsti:

- l'obbligo di esecuzione da parte dell'imprenditore, anche a mezzo di eventuali consorzi volontari od obbligatori da costituirsi secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività, tenuto conto delle proposte avanzate dai vari Enti a tutela dei vincoli esistenti, nonché delle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva;
- i tempi e modalità di esecuzione delle opere per la ricomposizione ambientale delle aree interessate;
- l'ammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie finanziarie, anche fidejussorie, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire.

**Consiglio Regionale -
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

21

L'entità del deposito è adeguata annualmente mediante deliberazione della Giunta Regionale in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita;

- le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.

CAPO IV

SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA

ART. 16

I lavori di coltivazione autorizzati possono essere sospesi cautelativamente quando:

- a) - si verifichi l'inosservanza dei programmi e delle prescrizioni del provvedimento;
- b) - siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca di cui agli artt. 17 e 18 ~~artt.~~ L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia dopo che si è accertato che il titolare ha provveduto agli adempimenti prescritti.

Il provvedimento di sospensione è comunque disposto quando si tratti di lavori abusivi.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

22

L'ordine di sospensione, emesso dal Presidente della Regione, è immediatamente notificato all'imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

ART. 17

L'autorizzazione alla coltivazione può essere dichiarata decaduta:

- quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;
- per grave e reiterata inosservanza di cui al punto a) dell'art. 16, nonché delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro;
- per trasferimento del titolo senza il preventivo nulla-osta dell'autorità concedente;
- quando sia venuta meno la capacità tecnica ed economica del titolare;
- quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza il nulla-osta da parte dell'Ufficio Minerario Regionale.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

23

La dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione, è adottata con provvedimento motivato dalla stessa autorità concedente dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per la eliminazione delle inadempienze.

Il provvedimento è notificato all'imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è atto definitivo.

ART. 18

L'autorizzazione alla coltivazione può essere revocata dalla Giunta Regionale, sentito il C.T.R.A.E., per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico.

In tal caso, ove l'imprenditore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi dallo stesso C.T.R.A.E. su parere motivato del Settore Industria - Ufficio Minerario regionale; resta fermo l'ob-

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

bligo per l'imprenditore alla ricom-
posizione ambientale prevista dal
provvedimento di cui viene disposta
la revoca.

Il provvedimento di revoca è no-
tificato all'imprenditore, al pro-
prietario ed al Sindaco del Comune
interessato.

Il provvedimento di revoca è atto
definitivo.

CAPO V

COLTIVAZIONE NEI CORSI D'ACQUA

ART. 19

Le escavazioni ed estrazioni di
materiali dagli alvei dei corsi
d'acqua nei laghi e spiagge lacu-
stri di competenza regionale, con-
tinuano ad essere subordinate a
concessione rilasciata dall'Asses-
sore ai lavori pubblici nel ri-
spetto delle vigenti norme.

I fitolari delle concessioni,
oltre a comunicare all'Assessorato
ai Lavori Pubblici i dati relativi
alle escavazioni effettuate, sono
tenuti alla osservanza di quanto
stabilito dal successivo art.22.

Mod. 1 - Centre Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

25

CAPO VI
VIGILANZA

ART. 20

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di stato, abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell'Amministrazione Regionale, in servizio presso il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della Regione.

Su tale designazione viene chiesto il parere del Prefetto per quanto di competenza.

I verbali di accertamento dell'infrazione sono inoltrati agli Uffici Regionali del Contenzioso competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ex L.R. 15.11.77, n. 36.

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava sono esercitate dal Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -.

La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui all'art. 19 è demandata all'Assessorato ai Lavori Pubblici.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

26

E' di competenze dell'Ufficio Minerario Regionale, invece, la vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto gli Uffici del Genio Civile trasmettono all'Ufficio Minerario copia degli atti relativi alle concessioni rilasciate.

CAPO VII

SPESE PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

ART. 21

Le spese per l'istruttoria delle istanze, per l'autorizzazione sia alla ricerca che alla coltivazione di cui alla presente legge, sono a carico del richiedente.

CAPO VIII

OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI

ART. 22

Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali estratti, nonché tutte le altre informazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

27

dal Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale.

Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari del Settore Industria - Ufficio Minerario regionale tutti i mezzi per ispezionare i lavori in corso.

CAPO IX

IL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE

ART. 23

Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava, la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal Piano Regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), la Giunta Regionale invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

20

proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l'avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.

In quest'ultimo caso la Giunta Regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 16.5.1970, n°281. Detto giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dall'art. 17, qualora il titolare di quest'ultima sia proprietario del fondo.

Qualora il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta Regionale procede analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il C.T.R.A.E. tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli stabilimenti.

CAPO X

I CONSORZI-COLLAUDI-DIREZIONE DEI LAVORI-
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ART. 24 .

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti all'attività di scava e per l'attuazione di un coordinamento della coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

30

segue art. 24

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta Regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentati:

- almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata dalla coltivazione, quando si intende attuare il coordinamento della coltivazione stessa;
- almeno i due terzi delle aree interessate alle opere comuni quando si deve procedere alla esecuzione, alla manutenzione ed all'uso delle opere stesse, attinenti l'attività di cave.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta comunque, quando lo impongano le esigenze di tutela ambientale, paesaggistico, idrologica della zona.

La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata, entro 30 giorni, dagli interessati dall'Assessorato all'Industria mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

31

Segue art. 24

√ In casi di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive fissate, la Giunta Regionale, previa diffida, può nominare un Commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate.

ART. 25

Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava, dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione,

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

dal Settore Industria Ufficio Minerario Regionale in collaborazione con il Comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle opere di recupero e/o sistemazione.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la Giunta Regionale provvede all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 15, dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.

Trascorso inultimamente il termine stabilito il Comune interessato provvede d'Ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, anche mediante incameramento della cauzione.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

33

ART. 26

Allo scopo di assicurare, all'attività delle cave e torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e più razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi più favorevoli, con ovvi benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione più attenta del territorio a maggiore salvaguardia dell'ambiente, la direzione dei lavori nelle attività estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione.

La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o su gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggano i requisiti di cui al successivo articolo.

E' fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con potenzialità degli impianti installati superiore alle 2000/t giorno e/o quando si

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

34

impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici.

Circa la complessità e l'importanza delle lavorazioni e degli impianti decide il Settore Industria - Ufficio Minerario regionale -.

La direzione dei lavori oltre che agli ingegneri minerari o a periti minerari può essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa da quella mineraria, a geologi, periti industriali e geometri purchè attestino di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie.

ART. 27

Il personale tecnico da assegnare all'Ufficio Minerario regionale, se non è in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma di perito minerario, deve frequentare a carico della Regione, corsi di specializzazione presso sedi universitarie, se ingegnere o istituti minerari, se non ingegnere.

La Regione provvederà inoltre ad istituire corsi di qualificazione.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

professionale per capo-cava e per
fochino minatore, in sede provinciale
e se necessario, anche sub-provinciale
nelle zone interessate da numerose at-
tività estrattive.

TITOLO III

SANZIONI

ART. 28

Il procedimento e la competenza san-
zionatoria sono regolamentati dalle di-
sposizioni contenute nella Legge 24.11.81,
n°689 e nella L.R. 15.11.77, n°36.

E' punita: con la sanzione amministra-
tiva da f. 200.000 a f. 2.000.000 la vio-
lazione delle norme di cui all'art. 22;
con la sanzione amministrativa da
f. 500.000 a f. 5.000.000 la violazione
delle norme di cui all'art. 2; con la
sanzione amministrativa da f. 1.000.000
a f. 10.000.000 la violazione di cui
all'art. 6; con la sanzione amministra-
tiva da f. 3.000.000 a f. 20.000.000 la
violazione delle norme di cui agli artt.
8,9.

La sanzione amministrativa da
f. 3.000.000 a f. 20.000.000 è comminata
anche a coloro che proseguono l'attività

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente

Sviluppo Economico

oltre i termini previsti dall'autorizzazione.

Quando l'esercente non ottempera agli obblighi di sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva, stabiliti nell'atto autorizzativo, provvederà il Comune competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati con le modalità stabilite dall'art. 54 della L.R. 30 maggio 1977.

TITOLO IV

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (C.T.R.A.E.)

ART. 29

E' istituito presso l'Assessorato all'Industria, Commercio ed Artigianato il C.T.R.A.E, composto dai seguenti membri:

- l'Assessore al ramo, in veste di Presidente
- il Coordinatore del Settore Industria Vice Presidente

- l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Regionale

- un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla facoltà di giurisprudenza - Università di Bari
- un esperto nelle discipline geologiche

- un esperto in discipline minerarie da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria della Università di Bari.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

segue art. 29

- un rappresentante dei lavoratori del settore designato, per ciascuna provincia, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali provinciali.

Il rappresentante provinciale partecipa alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nello ambito della propria provincia.

- un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia.

Anche per questo rappresentante vale quanto stabilito per il rappresentante sindacale.

- un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologica-ambientale.

Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario dell'Assessorato all'Industria.

Per la validità delle adunanze è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dai presenti.

Quando si devono trattare argomenti che interessano altri Assessorati Reg.li ed Uffici Statali, il Comitato viene integrato con i rispettivi responsabili, espressamente invitati, a titolo consultivo.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

segue art. 29

38

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo al la fine ^{de qua} legislatura regionale.

Il Comitato viene convocato, mediante invito del Presidente ogni qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste.

Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno sette giorni salvo casi di urgenza.

Ai componenti il Comitato, sono corrisposti, se dovuti, gli emolumenti previsti dall'art. 4 della L.R. 12.8.81 n. 45.

Il Coordinatore del Settore Industria, può essere delegato a presiedere, nonchè ad esercitare tutte le funzioni previste nel presente articolo ed attribuite al Presidente.

Nei casi in cui l'organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato, dovrà motivare le proprie determinazioni.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

39

ART. 30

IL C.T.R.A.E., organismo tecnico consultivo, esprime pareri sul piano regionale delle attività estrattive e/o stralci dello stesso e sugli eventuali aggiornamenti, nonché sui quesiti ad esso sottoposti tramite gli organi della Regione.

Propone alla Giunta Regionale norme di attuazione alla presente legge, con particolare riferimento:

- alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle risorse naturali;
- alla individuazione dei criteri che consentano la determinazione di un equo canone relativo ai terreni oggetto dell'attività estrattiva, pur nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore agricolo;
- alla individuazione delle garanzie che gli operatori economici devono fornire circa la validità tecnico economica delle iniziative di valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuità e stabilità dell'occupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

60

Propone inoltre le modalità di intervento della Regione per la formazione e qualificazione del personale^e dei tecnici operanti nelle attività estrattive e nell'Ufficio minerario regionale in attuazione a quanto disposto all'art. 27.

TITOLO V

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

ART. 31

Il P.R.A.E. da redigere a cura dell'Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato:

- a) - individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico produttive, le aree suscettibili di attività estrattiva;
- b) - stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e regionale dei vari materiali, secondo ipotesi a medio e lungo periodo allo scopo di graduare l'utilizzazione delle succitate aree;
- c) - dispone norme per l'apertura di nuove cave, miranti a valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

61

valori dell'ambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine tecnico, economico e produttivo;

- d) - stabilisce, sentiti i Comuni interessati, le Comunità Montane e le Provincie, nonché gli Assessorati regionali e gli Uffici statali competenti, oltre alle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria rispetto ad ogni altra attività, anche le zone sottoposte a vincoli urbani, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;
- e) - predisporre la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di materiale nell'arco di un decennio.
- f) - individuare le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

ART. 32

Il P.R.A.E. si compone di:

- 1) - una relazione con la indicazione delle finalità e dei criteri informativi del piano, corredata da:
 - a) Carta delle risorse, note nelle aree di cui all'art. 31-punto a)-;
 - b) Carta dei vincoli di cui all'art. 31-punto d)-;

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

42

- 2) - una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni tipo di materiale, per il periodo di un decennio, fabbisogni formulati in relazione agli elementi statistici ed ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
- 3) - norme generali di comportamento per la razionale coltivazione sia in termini produttivi che ecologico-ambientale dei giacimenti dei vari tipi di materiale nelle diverse situazione geomorfologiche.

ART. 33

Il P.R.A.E. deve essere completato entro il termine massimo di mesi 36 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detto piano, proposto dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive di cui all'art. 29, è adottato con deliberazione del Consiglio Regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

43

Nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione, possono essere presentate da privati ed Enti pubblici osservazioni e proposte di modifica.

Il piano è approvato dal Consiglio Regionale nei successivi 60 giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e può comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.

ART. 34

Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del P.R.A.E. sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni con apposita delibera del Consiglio Comunale provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore comunale o gli altri strumenti urbanistici.

Ove il Comune non provvede nel termine suddetto, il Presidente della Regione su proposta degli Assessori all'Industria ed all'Urbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni, nomina un Commissario ad acta.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

44

I Comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico generale si adegueranno, salvo l'esistenza di specifici divieti, previsti per l'attività estrattiva, divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al C.T.R.A.E., tramite l'Ufficio Minerario.

TITOLO VI

REGIME TRANSITORIO

ART. 35

Per le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione è subordinata all'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'autorizzazione non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi.

L'attività estrattiva, dovrà comunque cessare soltanto qualora l'autorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al 2° comma.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico.

45

segue art. 35

Fino all'entrata in vigore del P.R.A.E l'attività estrattiva, esercitata in zona agricola, si ritiene compatibile con la predetta destinazione di zona, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti in materia.

ART. 36

L'autorizzazione per l'apertura di una nuova cava, dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a quando non sia stato adottato il P.R.A.E. di cui al precedente Titolo VI, sarà rilasciata solo nel caso di cui all'art. 8 comma 2°, lettera a).

La stessa procedura si osserva anche sino a quando lo strumento urbanistico comunale abbia recepito il P.R.A.E.

ART. 37

Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini di cui all'art. 12, sono prorogati di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

46

TITOLO VII

NORME FINALI E FINANZIARIE

ART. 38

Per quanto non previsto dalla legge presente, continuano ad osservarsi le norme di cui al R.D. 29 Luglio 1927 n°1443 e successive modificazioni.

E' fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in materia di pubblica sicurezza.

ART. 39

L'Assessore all'Industria, se delegato dal Presidente della Regione esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

ART. 40

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

67

segue l'art. 40

presente Legge, determinati in £. 600.000.000==
annui a partire dall'esercizio 1985, si fa fronte
con il Bilancio pluriennale 1985/86 - Obiettivo
6 - Industria.

Al Bilancio di previsione 1985 è introdotta la
seguente variazione:

PARTE II SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

CAP.0601490 "Norme per la disciplina dell'attività di cave"	COMPETENZA 600.000.000	CASSA 600.000.000
--	---------------------------	----------------------

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

CAP. 0602020 "Consorto nei pagamenti dei contribu- ti in C.C per le finalità di cui al- l'art. 4 primo comma lettera a) L.12/ 1975.	COMPETENZA 600.000.000	CASSA 600.000.000
--	---------------------------	----------------------

Per gli esercizi successivi la spesa sarà deter-
minata dalla legge di bilancio.